GIGLIO & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori legali

News per i Clienti dello studio

Dr. Renato Giglio Dr. Antonio Piras Dr. Alessandro Ambrosio



Ai Gentili Clienti

Loro sedi

Saldo e stralcio delle cartelle: domanda entro il prossimo 30 aprile 2019

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che, la Legge di bilancio 2019 ha introdotto una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati, circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (c.d. Saldo e stralcio). **Deve trattarsi di debiti di persone** fisiche: i) che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro; ii) oppure per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della L. 27.1.2012 n. 3. Lo stralcio del debito consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo: i) il 16% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è minore di 8.500 euro; ii) il 20% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro; iii) il 35% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro. La procedura inizia con la domanda da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale). La presentazione dell'istanza potrà avvenire tramite: i) consegna presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (dalle istruzioni emerge che la consegna può avvenire agli sportelli presenti sul territorio nazionale, dunque non sembra necessario recarsi presso il luogo del domicilio fiscale); ii) invio mediante posta elettronica certificata, agli

indirizzi indicati nel modello (questa forma di invio è riservata ai debitori che possiedono un indirizzo PEC; la trasmissione, previo conferimento della delega, può avvenire tramite la PEC del professionista); iii) trasmissione tramite il servizio web "Fai DA. Te", utilizzabile altresì da coloro i quali non hanno le credenziali per accedere ai servizi di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione.

Premessa

L'art. 1 co. 184 - 198 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) prevede una definizione dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. "saldo e stralcio").

Osserva

La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017 derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche:

- → che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro;
- → oppure per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della L. 27.1.2012 n. 3.

Ambito di applicazione

La definizione degli omessi versamenti **riguarda solamente i ruoli che si riferiscono a semplici omessi versamenti di tributi e contributi** dichiarati emergenti da liquidazione automatica.

Tributo/contributo dichiarato e non versato	Definizione
IRPEF	SÌ
IVA	SÌ
IRAP	SÌ
Imposte sostitutive	SÌ
Addizionali IRPEF comunali e regionali	SÌ
Contributo di solidarietà	SÌ
Imposta di registro	NO

Imposta sulle successioni/donazioni	NO
Imposte ipotecarie e catastali	NO
Contributi Gestioni artigiani e commercianti INPS	SÌ
Contributi Gestione separata INPS	SÌ
Contributi dovuti alle Casse professionali ¹	SÌ
Contributi per lavoro dipendente	NO

Effetti

La definizione ha, quali effetti principali:

- → lo stralcio delle sanzioni amministrative;
- → lo stralcio degli interessi di mora;
- → il parziale stralcio delle somme a titolo di capitale (tributario o contributivo), la cui entità dipende dagli indici ISEE.

Il debito tributario verrà stralciato corrispondendo:

- → il 16% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro;
- → il 20% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro:
- → il 35% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

Sono spettanti i compensi di riscossione *ex* **art. 17 del DLgs. 112/99**, nonché le spese di rimborso per le attività esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Osserva

Ai sensi degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000, il <u>pagamento del debito derivante dalla</u> <u>definizione può rappresentare una circostanza attenuante o una causa di non punibilità</u> <u>del reato fiscale.</u>

¹ Il saldo e stralcio degli omessi versamenti, come sancisce in via espressa l'art. 1 co. 185 della L. 145/2018, riguarda anche gli omessi versamenti dei contributi dovuti alle Casse professionali. Non può essere sostenuto, come invece fatto da alcune Casse, che, siccome l'omesso versamento va accertato, per le Casse non si prospetta mai l'ipotesi di un semplice omesso versamento, essendosi sempre nell'ambito dell'attività di accertamento. Trattasi di interpretazione che ha l'intento di inibire alla radice la definizione della L. 145/2018. Anche per le Casse, infatti, il debitore può dichiarare correttamente la base imponibile e poi omettere il versamento; ciò, a maggior ragione, se si tratta dei contributi minimi.

La procedura

Il debitore dovrà presentare domanda all'Agente della Riscossione mediante il modello "SA-ST" entro e non oltre il 30.4.2019. Le modalità di trasmissione sono:

- → consegna presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (dalle istruzioni emerge che la consegna può avvenire agli sportelli presenti sul territorio nazionale, dunque non sembra necessario recarsi presso il luogo del domicilio fiscale);
- → invio mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati nel modello (questa forma di invio è riservata ai debitori che possiedono un indirizzo PEC; la trasmissione, previo conferimento della delega, può avvenire tramite la PEC del professionista);
- → trasmissione tramite il servizio *web* "Fai DA. Te", utilizzabile altresì da coloro i quali non hanno le credenziali per accedere ai servizi di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Osserva

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore l'importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle scadenze.

Adempimenti successivi

Si riepilogano, in forma tabellare, gli adempimenti successivi alla presentazione della domanda.

Termine	Adempimento	Soggetto
31.10.2019	Liquidazione delle rate o diniego di definizione	Agenzia delle Entrate-Riscossione
30.11.2019	Pagamento in unica soluzione	Contribuente
30.11.2019	Pagamento della prima rata (35%)	Contribuente
31.3.2020	Pagamento della seconda rata (20%)	Contribuente
31.7.2020	Pagamento della terza rata (15%)	Contribuente
31.3.2021	Pagamento della quarta rata (15%)	Contribuente
31.7.2021	Pagamento della quinta rata (15%)	Contribuente

Esempio di compilazione

Dalla liquidazione automatica di una persona fisica emergono tributi dichiarati non versati pari a 3.000,00 euro. Nel 2016 le somme sono iscritte a ruolo. Il soggetto ha un ISEE pari a 3.290,00

euro. **Egli presenta personalmente la domanda versando quanto dovuto in un'unica soluzione.**

Di seguito vengono riportare alcune specifiche e il modello debitamente compilato.

Campo del modello	Istruzioni alla compilazione	
Dati anagrafici	Nel solo caso in cui sia presentata dall'erede o dal tutore dell'intestatario, è necessario indicare anche i dati anagrafici di questi.	
Domicilio	È necessario eleggere domicilio presso la propria abitazione , il proprio ufficio o una casella PEC o presso un domiciliatario, con l'impegno di comunicarne la variazione.	
Indicazione delle cartelle	Il contribuente deve indicare i singoli carichi che intende definire o allegare l'apposito elenco. Nel caso in cui si intenda aderire alla definizione solo per alcuni dei carichi contenuti nelle cartelle, deve essere compilato anche il prospetto relativo al numero del ruolo.	
Situazione di grave e comprovata difficoltà economica	L'istante dovrà allegare la dichiarazione ISEE e barrare sul modulo, alternativamente: → Indicatore della situazione economica (ISEE) nel caso di situazione di grave e comprovata difficoltà determinata da un valore ISEE non superiore a 20.000,00 euro;	
	→ Procedura di liquidazione : nel caso di situazione di grave e comprovata difficoltà economica determinata dal fatto che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012, allegando copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.	
Modalità di pagamento	Nel caso in cui non venga indicata alcuna preferenza, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di rate, fermo restando la facoltà di pagare in un'unica soluzione entro il 30.11.2019.	
Giudizi pendenti	È necessario attestare che sui carichi non ci sono contenziosi, o impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti relativi ai carichi definibili.	
Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà	Il riquadro è da compilare solo nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte del tutore o dell'erede.	
Delega alla presentazione	Occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente e, se la presentazione avviene mediante delega, anche del delegato.	

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, precisando che Agenzia delle Riscossioni ha messo a disposizione specifici sportelli di Front-Office ai quali ci si può liberamente rivolgere.

Si ricorda che le Circolari dello sono scaricabili dal sito al link http://www.studiogiglio.com/blog/

Alghero, lì 16 aprile 2019